

GIUNTA REGIONALE

Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio

Posizione di Funzione

Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e

protezione naturalistica

alla cortese attenzione Architetto Velia Cremonesi

0652435|25/06/2020
|R_MARCHE|GRM|VAA|A
400.130.10/2019/VAA/40013
340

Oggetto: [V00736] Procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR): “Proroga della concessione di acque minerali “Piagge del Prete”, Comune di Genga (AN) e variante al programma dei lavori di concessione”.
Proponente: Società Togni S.p.A – Controdeduzioni e osservazioni, riferimento Vostra lettera 0581650|10/06/2020|R_MARCHE|GRM|VAA|P|400.130.10/2019/VAA/40013340 - [V00736]

In riferimento alla Vostra comunicazione pervenuta il 10/6/2020 di rinvio della seduta della conferenza dei servizi decisoria per il giorno 7/7/2020, la sottoscritta Soc. Togni spa intende avanzare le seguenti osservazioni.

In primo luogo, preme rilevare che la conferenza dei servizi decisoria era stata già convocata ai sensi dell'art. 27 bis co. 7 D.lvo 152/06 e art. 14 ter co. 1 L. 241/90 e s.m.i., per il giorno 13/2/2020.

Nella comunicazione del 10/6/20 viene detto che “*durante i lavori è emersa la necessità di sospendere la stessa per l'effettuazione di alcuni approfondimenti di natura procedurale*”.

Non si è conoscenza, perché mai inviato, del verbale relativo a tale seduta del 13/2/2020; se ne chiede quindi copia, ai fini della procedura.

Vi è stata poi una seconda riunione della conferenza decisoria per il giorno 9/4/2020, rinviata a causa dell'emergenza sanitaria, al 18/6/2020 ed infine al 7/7/2020.

Il rinvio del 9/4/2020, sempre come si può leggere nella comunicazione del 10/6/2020, è stato anche dettato dalla dichiarata necessità di coinvolgere, così viene detto, nel procedimento altri soggetti portatori di interesse e nel contempo approfondire alcune tematiche dagli stessi sollevate nelle comunicazioni inviate.

Evidentemente si fa riferimento alla richiesta, ivi citata, del 6/3/2020 di Viva Servizi di partecipare al procedimento.

Si è allora venuti a conoscenza che nel mese di aprile 2020, quindi nel corso del procedimento o meglio dopo la chiusura dell'istruttoria e dopo la riunione della conferenza decisoria ex art. 27 bis D.Lvo 152/06 del 13/2/2020, sono pervenute le osservazioni della Società Viva Servizi del 16/4/2020 e del Consorzio Gorgovivo Azienda Speciale del 22/4/2020.

Non risulta pervenuta, almeno da quanto è dato conoscere anche sulla base dell'accesso alla piattaforma, alcuna osservazione dall'Assemblea d'Ambito AATO 2 Marche Centro.

Diversamente se ne chiede copia, con termini successi per eventuali deduzioni e risposte.

Alla luce di quanto sopra e nel termine concesso con la comunicazione del 10/6/2020, si intendono evidenziare alcune osservazioni e risposte, in primo luogo a livello procedurale per poi passare in ogni caso alla trattazione nel merito delle osservazioni presentate da Viva Servizi e da Gorgovivo, al fine di dimostrare la loro inconferenza ed infondatezza, con ogni più ampia riserva e salvezza.

1) Dalla lettura degli atti e come espressamente precisato nella lettera del 19/3/2020 di convocazione della riunione del 9/4/2020, emerge che il rinvio della conferenza decisoria del 13/2/2020 è dipeso dalla volontà regionale di consentire la partecipazione al procedimento, in qualità di "amministrazione interessata", della Soc. Viva Servizi,

Pertanto, in quest'ultima nota si trovano, tra i soggetti cui è stata inviata la convocazione della riunione della decisoria, oltre alla stessa Soc. Viva Servizi anche l'Assemblea d'Ambito AATO n. 2 Marche Centro e per conoscenza anche la Soc. Gorgovivo.

Da tale comunicazione in poi, dette società e l'Assemblea d'Ambito sono state nuovamente convocate per le successive conferenze decisorie poi non tenute sino ad arrivare all'ultima convocazione del 10/6/2020 per la riunione del 7/7/2020 ove ciò viene confermato addirittura con la presenza del Consorzio Gorgovivo non tra i soggetti "per conoscenza", ma tra gli effettivi destinatari della convocazione e quindi partecipanti in conferenza.

In sostanza ed in sintesi, è indubbio, anche da un punto di vista fattuale, che l'autorità competente ha ammesso in procedura Viva Servizi, AATO 2 ed il Consorzio

Gorgovivo, mai in precedenza soggetti partecipanti, quando la procedura stessa era giunta all'indizione della conferenza dei Servizi decisoria ex art. 27 co. 7.

Ed ha consentito una partecipazione attiva, con osservazioni da approfondire sulle tematiche prospettate, come scritto, e con diritto a sedersi in conferenza decisoria.

Ci sia consentito rilevare che ciò configura aspetto di violazione dell'art. 27 bis D.Lvo 152/06 e dell'art. 14 ter L. 241/90 e s.m.i.

Come ben si sa, infatti, le Amministrazioni interessate alla procedura devono essere individuate in sede di applicazione dell'art. 27 bis co. 2, in base al quale l'autorità competente, entro 15 gg. dalla presentazione dell'istanza, comunica a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto (da essa individuati anche al di là della indicazione fornita dal proponente) l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

E ciò al fine di consentire, nel termine successivo di 30 gg., come poi previsto dal successivo co. 3, la verifica da parte delle Amministrazioni così coinvolte della adeguatezza e della completezza della documentazione e la possibilità, sempre per quest'ultime, di chiedere integrazioni documentali.

Al di là della verifica sulla "completezza", è chiaro che la valutazione in termini di "adeguatezza" non può che riguardare direttamente il merito della disamina dell'amministrazione.

Con la conseguenza che è proprio la fase di cui al co. 3 quella nella quale le amministrazioni compiono la propria attività istruttoria e assumono le proprie decisioni, da esprimersi poi in conferenza dei Servizi.

Quindi, osservazioni ed eventuali integrazioni vanno formulate in procedura unica per il rilascio del PAUR solamente dalle Amministrazioni inizialmente coinvolte ai sensi del co. 2 dell'art. 27 bis e nel periodo previsto dal co. 3.

Al limite osservazioni e richieste possono essere avanzate dalla stessa autorità competente in un termine successivo all'arrivo in procedura di osservazioni pervenute dal pubblico interessato a seguito della pubblicazione di cui al co. 4 dell'art. 27 bis.

Riassumendo quindi, è con la comunicazione di cui al co. 2 che l'autorità competente in materia VIA (e quindi della procedura PAUR) individua le Amministrazioni interessate e comunque competenti ad esprimersi, le quali, una volta ricevuta la

comunicazione, dovranno, per le rispettive competenze, verificare adeguatezza e completezza della documentazione e semmai chiedere integrazioni documentali.

Parti integranti del procedimento amministrativo e parti necessarie anche della conferenza dei Servizi sono allora solamente quelle amministrazioni così coinvolte.

Peraltro, ciò si pone in piena coerenza anche con la procedura di conferenza dei Servizi richiamata e trattata dall'art. 27 bis. cit, e di cui all'art. 14 e seg., in particolare 14 ter, L. 241/90 e s.m.i., laddove si prevede che una volta indetta la conferenza dei servizi decisoria non è più possibile il coinvolgimento di altre amministrazioni, anche a garanzia degli aspetti procedurali e di contraddittorio procedimentale nei confronti della ditta proponente.

Nel caso che ci occupa, l'aver consentito la partecipazione in procedura dopo la comunicazione ex co. 2 art. 27 bis e poi anche dopo l'indizione della Conferenza dei Servizi ovvero ancor meglio dopo che la riunione decisoria del 13/2/2020, delle Società Viva Servizi, AATO 2 e Gorgovivo, cui non era stata inviata comunicazione di pubblicazione ex co. 2, che non sono state individuate amministrazioni interessate e che mai prima, anche nel termine dalla pubblicazione al pubblico, hanno fatto pervenire osservazioni, si appalesa in violazione di tutto quanto sopra rappresentato.

Peraltro, semmai trattasi di mere osservazioni di un soggetto che ha chiesto di partecipare.

Ferma la decadenza verificatasi per il mancato rispetto delle tempistiche e delle possibilità sopra individuate, è chiaro che a detti soggetti non poteva e non può essere consentito la partecipazione in conferenza dei servizi decisoria ex co. 7 art. 27 bis cit.

Ed evidentemente mai con un potere addirittura vincolante ai fini decisori, come viene chiesto, ma da nessuna norma riconosciuto.

2) In subordine rispetto a quanto sopra, volendo esaminare il contenuto delle osservazioni, si intende evidenziare come quest'ultime siano da considerare inconferenti laddove in prima battuta prospettano una tardività dell'istanza presentata dalla sottoscritta Soc. Togni.

Va premesso al riguardo che la Soc. Togni, titolare della concessione mineraria denominata "Piagge del Prete" rilasciata dalla Regione Marche con delibera del 29/11/99 n. 2978 per ha 36 con scadenza 1/3/2019, ha presentato alla Regione Marche una richiesta di proroga di detta concessione mineraria per un periodo di 10 anni.

E' stata anche avanzata contestualmente e con la medesima istanza anche una variante al programma dei lavori di prima proroga contenente una richiesta di ampliamento dei terreni in concessione a complessivi ha 99.

L'istanza è stata presentata alla Giunta Regionale Marche in data 22/2/2018 nei termini quindi rispetto alla scadenza della concessione mineraria in oggetto dell'1/3/2019.

Risulta infatti pienamente rispettato il dettato dell'art. 15 della L.R. 32/82 secondo il quale l'istanza deve essere trasmessa entro il penultimo anno della scadenza.

L'osservazione presentata in ordine alla tardività della domanda di proroga si basa, in primo luogo, su un'errata qualificazione della stessa richiesta presentata dalla ditta, considerata infatti dall'osservante come volta ad ottenere un permesso di ricerca.

Viene infatti citato l'art. 5 della L.R. 32/82 che appunto si riferisce alla diversa ipotesi finalizzata ad ottenere non una proroga con variante alla concessione già in essere ma un permesso di ricerca, con la precisazione che in tal caso la domanda di proroga deve essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza.

La citazione pertanto è del tutto erronea, trattandosi, nel caso, certamente non di un'istanza per acquisire un permesso di ricerca.

A pag. 4 sui "rilievi conclusionali" si erra peraltro nel richiamare la data di presentazione dell'istanza (oltre a prospettare un'erronea scadenza al 2/12/2018 rispetto al 2/3/2019, come detto).

Ed infatti, non si tiene conto che in verità nella fattispecie l'istanza è stata presentata dalla ditta in data 22/2/2018 sulla base dell'art. 15 della LR. 32/82.

Solamente nel corso della procedura, la Regione Marche, (va detto errando in tale configurazione, tuttavia riprendendo un apporto istruttorio della Provincia di Ancona) ha ritenuto che nella fattispecie fosse necessaria una verifica di assoggettabilità a VIA.

Con nota del 17/7/2018 la Regione ha fatto presente che l'istanza per il rilascio della proroga e della variante di concessione mineraria doveva essere dalla ditta ritirata dalla PF Tutela delle Acque *"per avviare presso questa Posizione di Funzione, un'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis D.Lvo 152/06"*.

Attività che fu poi (necessariamente) eseguita dalla ditta, con la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di PAUR in data 14/2/2019.

E' quindi del tutto evidente che la data da assumere a riferimento non è certo quest'ultima, ma quella dell'originario deposito dell'istanza avvenuta in data 22/2/2018.

Così peraltro si è già espressa l'Amministrazione regionale nella nota del 21/12/2018, laddove si è affermato che l'istanza di proroga e variante di concessione mineraria di acque minerali presentata dalla ditta in data 22/2/2018 *“è valida ai sensi dell'art. 15 L.R. 32/82 ai soli fini del rispetto dei termini previsti per la procedura di proroga”* (per poi in effetti transitare nella procedura PAUR).

Si vuole anche evidenziare, a tutto concedere e per mera completezza, che in ogni caso i termini fissati dall'art. 15 (e anche dall'art. 5) della L.R. 32/82 sono stati più volte considerati meramente ordinatori e non perentori dalla giurisprudenza in tema (confr. tra le altre *TAR Marche 17/10/2016 n. 563, e Cass. Sez. Un. 13/10/2011 n. 21051*).

3) Viva Servizi e Gorgovivo avanzano poi osservazioni per il fatto che entrambe dovrebbero essere considerate Amministrazioni interessate in virtù di quanto disposto in particolare dal D.Lvo 152/06 art. 97 e poi ancora artt. da 141 a 169 D.Lvo citato.

Viene detto che le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali sono rilasciate tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili ed anche delle previsioni del PTA.

E si evidenzia che i servizi idrici sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali e che a tal riguardo l'Autorità di bacino provvede ad aggiornare il bilancio idrico al fine di assicurare l'equilibrio tra le diverse disponibilità delle risorse.

Viene anche citata la L.R. 30/11 sulle risorse idriche e di servizio idrico integrato.

In sostanza, ciò che si vuole rilevare da Viva Servizi e Gorgovivo è la valenza *“della primaria soddisfazione collettiva correlata alle esigenze di approvvigionamento e distribuzione per uso potabile”*.

Ora, rispetto a siffatta prospettazione, va detto, in primo luogo, che si continua a confondere anche sotto tale aspetto l'effettiva natura e contenuto dell'istanza avanzata dalla ditta, mirante non ad ottenere una nuova concessione per acque minerali, come viene espressamente detto, ma una variante della concessione al fine di intraprendere e concretizzare azioni di miglioramento della gestione del patrimonio disponibile regionale mediante indagini idrogeologiche non invasive.

Come peraltro può leggersi anche nella iniziale istruttoria dell'autorità competente con richiesta di integrazioni del 10/6/2019, la finalità del progetto è quella di potenziare, in modo sostenibile, la risorsa idrominerali con un miglioramento della gestione e dell'efficienza delle risorse e della potenzialità di bacino, contribuendo allo sviluppo e al mantenimento delle condizioni di tutela e sostenibilità dello sfruttamento.

Trattasi di indagini che non andranno ad alterare o influenzare il regime qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e fluviali, come anche precisato dal già ottenuto parere del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi.

Come garantito nella relazione tecnica allegata alla richiesta di ampliamento, non verrà neanche alterato il Deflusso Minimo Vitale DMV dei corsi d'acqua compresi all'interno della zona.

In ragione di quanto sopra non si ritiene che vi sia alcuna incidenza e/o influenza sullo stesso servizio idrico e sull'equilibrio del bacino di riferimento, tale da legittimare la posizione assunta dal gestore del SII

Trattasi peraltro di procedure distinte, presupposti differenti e decisioni provvedimenti altrettanto diverse, tanto che la legislazione regionale in materia di acque minerali non prevede forme partecipative di enti interessati alla gestione del servizio idrico.

A comprova di quanto sopra e quanto desumibile dalla documentazione tecnica agli atti, si allegano alla presente controdeduzioni ad opera del referente tecnico, dott.ing. Filippo Forlani¹ dello studio SGAI srl.

Serra San Quirico 25/06/2020


TOGNI S.p.A.
L'Amministratore Unico
Paola Dogni

¹ Direttore tecnico SGAI srl,
Professore a contratto in prospezione dei sistemi geotecnici, dipartimento di ingegneria civile, sostenibilità ambientale, Università degli Studi di San Marino.

TOGNI S.p.A. Serra S. Quirico (AN)



0652435|25/06/2020

|R_MARCHE|GRM|VAA|A
400.130.10/2019/VAA/40013
340

EM/RE	DATE	DESCRIPTION/descrizione	PREPARED	CHECKED	APPROVED
EM	giu-20	Emissione	F.FORLANI	F.FORLANI	E.FORLANI



**SGAI srl di E.Forlani & C.
Studio di Geologia Applicata e Ingegneria**

Via Mariotti, 18
47833 Morciano di Romagna (RN)
ITALY

Tel: +39 0541 988277
C.F. 0077225041
VAT no./P.IVA 01894420403

www.sgai.com
sgai@sgai.com
sgai@pec.sgai.net

Sistema gestione Qualità ISO 9001:2015 RINA 4387/00/S

Project Title:

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE - PROROGA DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI "PIAGGE DEL PRETE", COMUNE DI GENGA (AN) E VARIANTE AL PROGRAMMA DEI LAVORI DI CONCESSIONE

Chapter – Document:

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI VIVASERVIZI E CONSORZIO GORGOVIVO

Stamps and Signatures / Timbri e Firme:



Document no. / rif.documento

19.019.05/A/01.0-RE/rC0

01.0



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.
19.019019.05/A/01.0RE/rC0

Rev. 0

Date: giu-20

Pag. 2 of 19



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.
19.019019.05/A/01.0RE/rC0

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 3 of 19

Client **TOGNI S.p.A. Serra S. Quirico (AN)**

Project **Procedura di Autorizzazione Unica Regionale - Proroga della Concessione di Acque Minerali "Piagge del Prete", Comune di Genga (AN) e Variante al Programma dei Lavori di Concessione**

Title **Controdeduzioni alle osservazioni VIVAServizi e Consorzio Gorgovivo**

Date giu-20

Document code **19.019.05/A/01.0RE/rC0**

Tipo/Scale RE -

Emission/Revision of Date 0 of giu-20

Internal Revision C

Prepared/Redatto F.FORLANI

Checked/Controllato F.FORLANI

Approved/Approvato E.FORLANI

SGAI srl di E.Forlani & C.

Via Mariotti 18 - 47833 Morciano di R. (RN), Italy – phone: +39-0541988277 - <http://www.sgai.com>
email:sgai@sgai.com

R.E.A. n. 226314 - Capitale sociale i.v. € 51.480,00 –C.F. e Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Rimini n. 00772250411 - P.IVA. 01894420403

The information contained in this document are properties of SGAI which reserves all rights.
Questo documento è proprietà SGAI srl che se ne riserva i diritti.



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.
19.019019.05/A/01.0RE/rCO

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 4 of 19

CONTENTS

1.	Controdeduzioni	5
1.1.	Generali	5
1.2.	Su osservazioni Viva Servizi.....	7
1.2.1	<i>Osservazione 1 generale procedurale</i>	7
1.2.2	<i>Osservazione 2 generale procedurale</i>	8
1.2.3	<i>Osservazione 3 generale procedurale</i>	9
1.2.4	<i>Osservazione 1 aspetti programmatici</i>	10
1.2.5	<i>Osservazione 1 aspetti progettuali</i>	12
1.2.6	<i>Osservazione ambientale</i>	13
1.3.	Su osservazioni Consorzio Gorgovivo	16
1.3.1	<i>Osservazione 1 procedurale</i>	16
1.3.2	<i>Osservazione 2 tardività della domanda di proroga della concessione di acque minerali</i>	16
1.3.3	<i>Osservazione 3 struttura della domanda</i>	17
1.3.4	<i>Osservazione 1 programmatica</i>	17
1.3.5	<i>Osservazione 1 progettuale</i>	18
2.	Conclusioni	19

INDEX OF FIGURES AND INDEX OF TABLES

- FIG. 1-1 AREA D'INTERESSE ACQUEDOTTISTICO E PUNTI DELLE CAPTAZIONI DI POTENZIAMENTO IN AREA DI AMPLIAMENTO DI CONCESSIONE – ZONA FOSSO S. FRANCESCO ESTERNA ALL'AREA ATO2 CHE INTERESSA LA PORZIONE A OVEST. 11
- FIG. 1-2 PLANIMETRIA CON L'UBICAZIONE DEI PUNTI D'ACQUA IN CONCESSIONE PUBBLICA, DI CUI SOLO UNO RIENTRA NEL BACINO IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE DOVE SARANNO ESEGUITI LE CAPTAZIONI DI POTENZIAMENTO, AREA GIA' MONITORATA SU PUNTO SORGENTIZIO ESISTENTE E PIU' A VALLE. 15



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.

19.019019.05/A/01.0RE/rCO

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 5 of 19

1. Controdeduzioni

1.1. Generali

L'azienda Togni, quale concessionario del **bene indisponibile della Regione**, ha sempre attuato un programma volto alla **valorizzazione della risorsa minerale** nell'ambito della concessione e del programma dei lavori di concessione, con i relativi e positivi risvolti occupazionali ed economici (vedi LR 32/82 artt. 1 e 13).

In tale ambito l'azienda Togni possono vantare un sistema tecnico di approvvigionamento che consente la massima efficienza nell'utilizzo, con totale assenza di perdite acquedottistiche, ed alta efficienza nel processo produttivo. Questo ne fa una delle aziende leader nella produzione di acque minerali.

Alla base della richiesta di proroga, **proroga dell'esercizio della concessione** con miglioramento della distribuzione delle captazioni per la **acque minerali riconosciute**, l'azienda concessionaria Togni, ha proposto l'estensione dell'area di concessione con questa finalità. Appare quanto mai chiaro che eventuali captazioni nell'ambito della concessione **sono finalizzate alla captazione di acqua minerale riconosciuta**, e risulta di nessun interesse il prelievo di acque destinate da altri usi, primo fra questi quello idropotabile generico.

Nell'ambito della sostenibilità, l'azienda è stata fra le prime ad attuare un programma di monitoraggio atto a verificare e garantire il rinnovo della risorsa, (nessuna azienda potrebbe pensare di non avere acqua minerale l'anno successivo da imbottigliare). Da questi monitoraggi e studi è emersa la notevole capacità dell'area e posto in evidenza come gli sfruttamenti siano una minima parte delle disponibilità. Disponibilità di acqua minerale e di acque da altre falde che viene confermata non solo dai monitoraggi ma anche, evidentemente, da altri studi (riportati nei pareri di Viva Servizi e di Gorgovivo) con quantitativi di ordini di grandezza superiori in aree vicine.

L'Azienda nell'ambito della disciplina LR 32/82 e in linea con la 152/06 ha sempre attuato un programma di gestione delle captazioni con diligenza e sostenibilità, e senza, di fatto, perdite cioè con la massima efficienza (vedi 152/06 art.146 relativo al risparmio idrico proprio indirizzato alla riduzione delle perdite in generale).

Ad oggi la valorizzazione delle acque minerali nell'ambito della concessione "Piagge del Prete" avviene senza limitazioni scritte di portata, rimanendo valido il principio della sostenibilità e del non depauperamento della risorsa rinnovabile; documentatamente perseguito dal concessionario.

Nella richiesta di proroga si è esplicitato un limite che non deriva da aspetti ambientali (vedasi bilancio e rinnovabilità della risorsa) ma dal limite produttivo dello stabilimento attuale e previsto nei 10 anni di proroga.

Nell'ambito delle osservazioni sia di Viva Servizi sia di Gorgovivo, si afferma che:

- Le acque minerali ivi comprese le **captazioni** in essere e le future, **l'impianto acquedottistico sino ai serbatoi sono patrimonio indisponibile regionale**.
- La coltivazione della falda minerale **non interferisce nel modo più assoluto con le sorgenti indicate nelle osservazioni**, tanto da stupire una tale indicazione (non solo alla luce della documentazione tecnica a corredo della proroga, ma evidentemente anche sulla scorta dei propri studi che vengono indicati da VivaServizi e Gorgovivo, tanto da far intendere che il loro modello idrogeologico di riferimento non sia adeguato alla realtà o affermazioni pretestuose). Così per la captazione di valle: l'azienda nella richiesta di proroga ha proposto di abbandonare l'area di



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.
19.019019.05/A/01.0RE/rCO

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 6 of 19

concessione a Sud proprio perché risultata sterile. Si afferma quindi che **non vi è alcuna interferenza né con le sorgenti di monte indicate né con la captazione a Sud dell'area**. Questa affermazione, tecnica (e non pretestuosa), è corroborata da indagini, dati di monitoraggio e basilari considerazioni idrogeologiche, (è sufficiente l'osservazione delle quote di emergenza naturale per rendersene conto).

- Le acque minerali, patrimonio indisponibile regionale, coltivate non sono semplici acque sotterranee, ma acque che si distinguono per la *loro purezza originaria, per il tenore in minerali, oligoelementi ed eventualmente per taluni loro effetti*; per identificare un'acqua minerale coltivata da altre acque è condizione necessaria la composizione chimica e caratteristiche essenziali, ma non è sufficiente. Deve essere **dimostrata la medesima appartenenza alla falda**, le condizioni di stabilità stagionale sino ad analisi isotopiche per confermarne la medesima origine. Parlare di caratteristiche chimiche simili non ha nessun riscontro nella disciplina e commercializzazione delle acque minerali.

La concessione di coltivazione è accordata sulla base della **valutazione del programma di lavoro e degli impegni specie per gli effetti sullo sviluppo economico-occupazione della zona interessata**.

La concessione viene rilasciata con "g) eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti".

Queste sono disposizioni di legge per le quali l'azienda Togni ha sempre considerato anche come mission aziendale; ne sono testimonianza lo sviluppo economico e occupazionale dell'area nel decennio precedente e che viene ora minato nell'ambito della proroga richiesta con pareri pretestuosi e non formulati su una chiara base tecnica-amministrativa relativa alla coltivazione delle acque minerali.

Si tiene a precisare in questa parte generale che le diciture del tipo "I POZZI TOGNI" o ... contenute nelle osservazioni sono del tutto fuorvianti. Si rimarca che **le captazioni per acque minerali sono patrimonio indisponibile regionale**, in questo caso date in concessione all'azienda Togni. Queste diciture vanno corrette con << Le captazioni di acqua minerale naturale, patrimonio indisponibile regionale, ricadenti nella concessione "Piagge del Prete" ...>>.



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.

19.019019.05/A/01.0RE/rCO

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 7 of 19

1.2. Su osservazioni Viva Servizi

1.2.1 Osservazione 1 generale procedurale

Rilievi conclusionali

Dati i riferimenti normativi sopra ricordati, è evidente che si impone una attenta valutazione sulla richiesta di nuova (trattandosi di nuova richiesta e non di rinnovo come indicato nel proseguo) concessione per acque minerali/ampliamento dell'area di sfruttamento, tenuto in debito conto la priorità della primaria soddisfazione collettiva correlata alle esigenze di approvvigionamento e distribuzione per uso potabile.

L'uso potabile è parte fondamentale del servizio idrico integrato, governato e presieduto dalle AATO di competenza; per cui solamente il Gestore Viva Servizi Spa e l'AATO 2 Marche Centro-Ancona conoscono nel dettaglio le attuali e future esigenze di approvvigionamento e distribuzione per uso potabile del territorio. Si ricorda infine che i cambiamenti climatici in corso e la variazione stagionale delle piogge non assicurano più una sicura continuità delle attuali risorse idriche obbligando il Soggetto Gestore alla ricerca di nuove fonti alternative a supporto/integrazione/sostituzione di quelle esistenti.

Si chiede pertanto che la Regione Marche nell'ambito dell'attuale procedimento pendente, reintegri quali soggetti necessari al rilascio di parere vincolante e non solo quali interessati a partecipare alla conferenza decisoria convocata, l'Ente di governo dell'Ambito (AATO n. 2) e il Gestore (Viva Servizi). Si chiede altresì che nel futuro, si provveda a richiedere per le richieste di concessioni di acque di sorgente o sotterranee ad uso minerale, detto parere vincolante al Gestore e a Viva Servizi Spa e all'Autorità di Governo d'Ambito ovvero l'AATO 2 Ancona.

CONTRODEDUZIONE

Si riprende quanto già esplicitato al punto 1.1 enfatizzando i punti del T. U. ambientale citati:

- *la disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici,*

già il proponente nell'ambito dell'attività cinquantennale di concessionario, (e la Regione ente referente sulle acque minerali), hanno sempre attentamente passo dopo passo consolidato le attività di coltivazione e di potenziamento eseguite e programmate, il tutto quale processo improntato su un uso sostenibile, efficiente e razionale della risorsa acqua minerale, con suo costante controllo e monitoraggio per il continuo riscontro del rinnovo annuale delle risorse senza pregiudicazione del patrimonio idrico.

La documentazione di VIA presentata dimostra la sostenibilità e continuazione delle attività Togni a livello d'impatto ambientale floro-faunistico (supportato da esperti agronomo e forestale) e cantieristico, idrologico-idrogeologico e sul DMV.

Il concessionario ha già fatto propri i nuovi principi normativi citati dall'Ente Viva Servizi ben prima che fossero formalizzati legislativamente, appare un controsenso additare invece il concessionario come figura slegata da tali valori e mirato solo al profitto, situazione che non rispecchia la realtà della Società Togni a partire dagli anni sessanta.

- *gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.*

Come illustrato il piano di ampliamento di concessione nel contesto delle portate richieste è stato studiato a fronte di documentati studi e rilievi geologici e idrogeologici, analisi idrologiche e idrochimiche, con prioritario riscontro della **verifica di sufficiente potenzialità idrogeologica**, come evidenziato infatti il bacino idrogeologico afferente all'area di ampliamento si valuta quale potenzialità



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.
19.019019.05/A/01.0RE/rCO

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 8 of 19

non inferiore a 110 l/s in media annua, senza considerare ulteriori apporti (si rimanda ai capitoli relativi), con incidenza inferiore al 5%, e con **attivo piano di monitoraggio sui punti d'acqua esistenti e futuri, e del DMV**.

Oltretutto, come già svolto da tantissimi anni da parte del concessionario, l'utilizzo delle captazioni esistenti e di quelle future nell'area di ampliamento è pianificato ed attuato **senza pregiudicare la qualità delle stesse acque**, condizione *minima necessaria per l'attività d'imbottigliamento delle acque minerali*, sempre e continuamente sottoposta ai rigidi e continui moderni controlli di qualità chimico-fisica e microbiologica delle acque, interna ed ufficiale.

Anche in questo caso questa condizione della sufficiente disponibilità idrica e rispetto della qualità delle risorse è principio cardine da sempre seguito da parte della Società Togni.

1.2.2 Osservazione 2 generale procedurale

2) tardività della domanda di proroga della concessione di acque minerali

La domanda di proroga della concessione di acque minerali è stata presentata in ritardo.

Rilievi conclusionali

E' evidente la tardività dell'istanza presentata fuori termine, che per solo motivo dovrebbe essere respinta. Infatti, si ribadisce che la scadenza della attuale concessione era fissata al 02/03/2019; la ditta Togni Spa avrebbe dovuto inviare istanza di proroga entro e non oltre il 02/12/2018 mentre l'istanza è stata acquisita con due mesi di ritardo (il 11/02/2019).

CONTRODEDUZIONE

La domanda di proroga presentata agli Enti preposti in data 20/02/2018 è in piena ottemperanza all'art. 15 della LR 32/82, come esplicitato dal referente regionale delle acque minerali Dott. Coppari nel documento di precisazione sulla sospensione dl procedimento **pec del 21/12/2018 della procedura di PAUR**. La scadenza della concessione è avvenuta in data 02/03/2019, l'istanza di proroga è stata presentata quindi **ENTRO IL PENULTIMO ANNO DALLA SCADENZA**, ed è tale data che fa fede, non quella di presentazione della PAUR.



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.
19.019019.05/A/01.0RE/rCO

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 9 of 19

1.2.3 Osservazione 3 generale procedurale

3) *struttura della domanda*

La presente richiesta di "Permesso di ricerca" non è ascrivibile alla "richiesta di ampliamento della attuale concessione di 36 Ha" ma trattasi di fatto di un nuovo permesso di ricerca ben diverso dall'ampliamento della attuale di concessione come invece è stato presentato.

Rilievi conclusionali

Risulta che solamente dopo che sono state effettuate tutte le indagini, così come previsto dagli artt. 3-12 della LR 32 del 1982, si può richiedere una nuova concessione per emungimento di acque minerali. In tal senso la scrivente rileva l'illegittimità della scelta individuata diretta a far rientrare la presente procedura in ampliamento alla Concessione esistente in luogo di una nuova Concessione.

CONTRODEDUZIONE

Si evidenzia oltre quanto anticipato al punto 1.1, quanto emerso durante la 1 CdS del 13/02/2020, e sostenuto dal proponente e dai referenti Dott.ssa Ing. Stefania Tibaldi e Dott. Nicola Coppari, Dirigente e funzionario P. F. Servizio di **Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa**:

- a) la proroga con ampliamento di concessione, si inquadra in **VARIANTE DI PROGRAMMA LAVORI corredata di tutta la documentazione necessaria, quindi non trattasi di "ricerca" ma di potenziamento della capacità di valorizzazione delle acque minerali in concessione delle stesse acque già captate nella concessione esistente e già riconosciute**, la variante di programma lavori è VARIANTE DI CONCESSIONE ESISTENTE, in ottemperanza all'art.13 LR 32/82 ultimo capoverso, *"Per le eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante la concessione, è richiesta l'autorizzazione della giunta regionale, la quale provvede entro tre mesi dalla presentazione della relativa istanza. Trascorso tale termine senza che la giunta regionale abbia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata"*.
- b) in questo preciso contesto, le acque che saranno captate, essendo obiettivo la captazione di acque già riconosciute, saranno infine oggetto di miscelazione con quelle già esistenti, iter amministrativo poi rientrante nell'ambito di **procedura statale ministeriale** (non di VIA regionale);
- c) oltretutto il termine "concessione" oggetto di ampliamento implica di conseguenza la "coltivazione", nel nostro caso si tratta di coltivazione delle stesse acque, non è coerente l'utilizzo del termine "permesso di ricerca" che invece riguarda nuova ricerca, disciplinata in modo differente dalla normativa regionale e statale;

Il competente ufficio di V.I.A. NON HA INOLTRE RILASCIATO rilasciato Verbale della 1 Cds.

Si indica inoltre come ARPAM nei suoi punti integrativi cita *"portate di utilizzo"* e *"parte impiantistica"*, la Regione del competente Ufficio VIA cita *"sfruttamento"* termini che implicano utilizzi, non attività di "nuova ricerca".

Citano altresì *"ubicazione dei pozzi"*, nella documentazione di VIA già specificata la **zona Fosso S. Francesco**, con portate di utilizzo complessiva di 5 l/s in media annua (che rientrano entro i limiti di cui all'All. IV parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. cat. 7.d), che assoggetta a VIA le derivazioni di acque sotterranee superiori a 25 litri al secondo, soglia ridotta del 50% in aree protette).



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.

19.019019.05/A/01.0RE/rCO

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 10 of 19

1.2.4 Osservazione 4 aspetti programmatici

Aspetti programmatici

1. coerenza tra progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale

La scrivente non può che evidenziare l'illegittimità della eventuale approvazione della "variante al programma dei lavori di Concessione" per tutte le ragioni di carattere tecnico/amministrativo nel seguito elencate.

Presupposti

- **preesistente vincolo sull'area oggetto di procedura determinato dal Piano Regolatore degli acquedotti della Regione Marche:**

L'area oggetto di Procedura è stata già individuata in seno al progetto del Piano già adottato dalla Giunta Regionale con DGR 238 del 10 marzo 2014 - Pubblicato sul BUR n. 30 del 27/03/2014.

Rilievi conclusionali

Tutto ciò premesso la Zona C ricade all'interno dell'area oggetto di Procedura per cui si ritiene non autorizzabile la imposizione di vincoli parziali o totali alla ricerca, alla escavazione, alla indagine alla progettazione e realizzazione di altre fonti destinate alla risorsa idropotabile a servizio dei territori ricadenti nell'AATO 2 di Ancona; risulta infatti che la risorsa idropotabile che Viva Servizi S.p.A. sta ricercando in quei territori andrà a integrare la risorsa idropotabile principale rappresentata dalla sorgente di Gorgovivo situata nel Comune di Serra San Quirico.

Pertanto, si fa espressa richiesta di sospensione e/o annullamento del PAUR per la parte relativa alla "Variante al programma dei lavori di concessione".

CONTRODEDUZIONE

Nella pratica di VIA, il PIANO ACQUEDOTTI fu da SGAI già preso in considerazione (si veda il documento di VIA parte programmatica 03.1.rD0-SIA_ampliamPPrete_INTRO-VINCOLI_TUTELE.pdf della pratica), e relativi vincoli, con indicazione che le aree di potenziamento (aree generiche Fosso S. Francesco e pendici M. Gallo) **non avrebbero interferito con le necessità acquedottistiche, che interessano aree più a ovest.**

L'ubicazione di dettaglio dei punti di futuro potenziamento della risorsa di acqua minerali patrimonio indisponibile regionale, nell'area di ampliamento di concessione Fosso S. Francesco (pratica di VIA relazione integrativa) **SONO IN EFFETTI ESCLUSE DALLE AREE DI FUTURE DERIVAZIONI** del Piano programmatico, come da tavola informale allegata, che mostra i futuri punti di nuova captazione (pozzi) nella concessione in ampliamento (Fosso S. Francesco), al di fuori della zona di nuovo interesse acquedottistico.

L'area di interesse acquedottistico è indicata con 'cerchio' generico su una carta in scala minima di relativa precisione, poco esauriente ed è da considerarsi solo "indicativo", privo di studi e approfondimenti necessari, (prova ne è l'errore cartografico della località Genga, collocata più a ovest dell'effettiva collocazione).

E si rimarca che in caso di rinvenimento di acque minerali, nell'ipotesi in esame, ascrivibili al patrimonio indisponibile regionale riconosciute nella concessione "Piagge del Prete", queste non

potranno essere sfruttate se non per usi minerali, e solo in ambito di concessione (art.13 LR 32/82).
Ne consegue che captazioni acquedottistiche nell'area di protezione della falda minerale non possono avvenire se non dimostrata l'origine differente dell'acqua rinvenuta/captata.



Fig. 1-1 Area d'interesse acquedottistico e punti delle captazioni di potenziamento in area di ampliamento di concessione – zona Fosso S. Francesco ESTERNA ALL'AREA ATO2 CHE INTERESSA LA PORZIONE A OVEST.

E' da evidenziare inoltre che le portate richieste in ampliamento di concessione (5 l/s) sono pienamente sostenibili dai dati di bilancio idrologico e idrogeologico, che stimano una risorsa



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.
19.019019.05/A/01.0RE/rCO

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 12 of 19

rinnovabile non inferiore a 110 l/s per la porzione in ampliamento Fosso S. Francesco, non si prevede interferenza con la PORZIONE OVEST d'interesse acquedottistico, alimentato da altra porzione di BACINO IDROGEOLOGICO. Dato che sarà confermato anche dal ridondante piano di monitoraggio previsto.

Il piano di sviluppo sostenibile della Soc. Togni è improntato alla **TUTELA e valorizzazione delle risorse minerali concesse**.

Si che l'asserzione "*non autorizzabile l'imposizione di vincoli totali o parziali alla ricerca alla escavazione, alla indagine alla progettazione e realizzazione di altre fonti destinate alla risorsa idropotabile a servizio dei territori ricadenti nell'AATO 2 di Ancona*" non è coerente con i principi di tutela e salvaguardia delle acque minerali e termali: non vi sono vincoli imposti dal concessionario, vi è la sola tutela della risorsa minerale. Essendo fatto divieto la coltivazione e ricerca di acque minerali se non in possesso del relativo titolo. E in nessun modo si può immaginare di depauperare un giacimento di acque minerali per usi differenti.

1.2.5 Osservazione 5 aspetti progettuali

Aspetti progettuali

1) preesistenza di studi ed indagini effettuati nella zona di intervento:

- Il Consorzio Gorgovivo (Titolare della grande Concessione di Gorgovivo rilasciata dalla Regione Marche con disciplinare rep. 808 del 10/06/2003) ha incaricato il 28/06/2013 (prot. N. 193) lo Studio del Dott. Geologo Mosca ad effettuare: "UNA RICERCA DI NUOVE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO PER USO IDROPOTABILE NELL'AMBITO DEGLI AFFIORAMENTI CALCAREI ATTRAVERSATI DAL FIUME SENTINO NEI PRESSI DEI COMUNI DI SASSOFERRATO E GENGA (AN)"
- A seguito delle risultanze emerse dalle indagini si era approntato un progetto preliminare finalizzato alla "realizzazione di un pozzo di captazione a scopo idropotabile nel Comune di Genga) – Settembre 2017. Tale ipotesi di intervento non escludeva la possibilità di effettuare eventualmente dei sondaggi finalizzati ad una verifica preliminare della presenza di un acquifero di interesse.
- L'area di intervento individuata per effettuare ulteriori indagini e procedere alla realizzazione di un pozzo esplorativo è ubicata in località "Bivio Pandolfi". Essa ricade in destra orografica del T. Sentino a circa 30 m dallo stesso.

CONTRODEDUZIONE

Vale quanto indicato al punto precedente programmatico (1.2.4).

Si aggiunge inoltre:

a) in fase di istruttoria di pratica VivaServizi e Gorgovivo non hanno notificato nessuno Studio al proponente Togni, nemmeno in fase di conferenza dei servizi decisoria del 13/2/20;


1.2.6 Osservazione 6 ambientale

Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali)

Viva Servizi S.p.A fa presente che occorre operare una attenta valutazione sulla esistenza/interferenza con Concessioni idriche preesistenti.

Presupposti

Viva Servizi Spa, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato dell'AATO 2 Marche Centro Ancona, è titolare delle Concessioni di prelievo per acqua potabile nelle seguenti sorgenti e pozzi ubicate all'interno del bacino idrogeologico interessato dalla domanda di potenziamento ad uso acque minerali della società Togni Spa di seguito riportate:



- SORGENTE MONTICELLI ALTA E BASSA
- SORGENTE VALLEMANIA (BOTTINI 1-2-3)
- SORGENTE CERQUETO
- POZZO PIANELLO

Rilievi conclusionali

Si eccepisce che non è possibile escludere a priori, senza un accurato e completo monitoraggio che l'attuale e futuro emungimento proposto dalla Ditta Togni, possa interferire o addirittura depauperare le attuali sorgenti in concessione per uso idropotabile.



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.
19.019019.05/A/01.0RE/rCO

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 14 of 19

CONTRODEDUZIONE

Visti i punti delle concessioni di derivazione Viva Servizi, si specifica (si veda anche la figura successiva):

- a) i punti d'acqua Monticelli (Sorgente alta e bassa) a NW, e il pozzo Pianello a S **sono esterni all'area d'interesse di potenziamento**. Sono state già eseguite inoltre da parte di Sgai indagini idrogeologiche nell'area a W di Pianello – porzione Sud della concessione Piagge del Prete esistente, con esito negativo (sondaggi esplorativi sterili) DI FATTO SENZA CONTINUITA' IDRAULICA in direzione S, quindi si evince e si **CONFERMA la NON INTERFERENZA SUL POZZO PIANELLO;**
- b) **la derivazione Vallemania al centro è esterna alla porzione di bacino idrogeologico di stretto interesse idrogeologico di potenziamento (bacino Fosso S. Francesco)**, è una emergenza a quote elevate dove emungimenti a valle non ne comportano alcuna alterazione. **Si conferma che emungimenti da parte della concessione non comportano alcuna alterazione della sorgente.**
- c) la Sorgente Cerqueto, è l'unico punto d'acqua ricadente nel bacino idrogeologico d'interesse del Fosso S. Francesco, ai limiti dello stesso, in zona di affioramento della formazione della Scaglia Cinerea/Scaglia Variegata di non interesse idrogeologico di potenziamento, **inoltre è già attivo un punto di monitoraggio da parte del concessionario più a valle e nei pressi dell'ampliamento di concessione;** è una emergenza a quote elevate che emungimenti a valle non ne comportano alcuna alterazione. **Si conferma che emungimenti da parte della concessione non comportano alcuna alterazione della sorgente.**

Si ritiene pretestuosa l'asserzione "*addirittura depauperare le attuali sorgenti*", basata senza evidenze oggettive. **Si conferma che non vi è e non vi sarà depauperamento delle sorgenti sopra indicate.**




Fig. 1-2 Planimetria con l'ubicazione dei punti d'acqua in concessione pubblica, di cui SOLO UNO RIENTRA NEL BACINO IDROGEOLOGICO DELL'AREA DI AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE DOVE SARANNO ESEGUITI LE CAPTAZIONI DI POTENZIAMENTO, AREA GIA' MONITORATA SU PUNTO SORSENTIZIO ESISTENTE E PIU' A VALLE.



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.
19.019019.05/A/01.0RE/rCO

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 16 of 19

1.3. Su osservazioni Consorzio Gorgovivo

Viene evidenziata l'importanza del "**bilancio idrico**" dal PTA. Il bilancio idrico "*diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità delle risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi*".

Il piano di miglioramento e valorizzazione tiene completamente conto del rispetto dei "*fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative*", **sia come quantitativi idrici richiesti nei confronti del bilancio idrogeologico identificato sia come piano di monitoraggio continuo di verifica della sostenibilità dei prelievi**

Viene posto come principio fondamentale **la tutela delle risorse idriche**, non sarebbe stata possibile la decennale attività della Soc. Togni SpA senza questo requisito intrinseco.

1.3.1 Osservazione 7 procedurale

1) aspetti procedurali

Si ritiene opportuno il coinvolgimento sin dall'avvio del procedimento di VIA del seguente ente previsto dalla legge e/o portatori di interesse pubblico: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.

Rilievi conclusionali

Dati i riferimenti normativi sopra ricordati, è evidente che si impone una attenta valutazione non solo del bilancio idrico come sopra definito, ma anche dei vincoli che la normativa impone sull'uso delle acque sotterranee presenti nei sistemi appenninici individuati, vincoli che sono stringenti per l'uso pubblico dell'acqua, mentre non sembrano esistere per le acque minerali, per le quali esiste comunque il vincolo dettato dall'art. 97 del D. Lgs. 152/2006.

Si chiede pertanto che la Regione Marche nell'ambito dell'attuale procedimento pendente, valuti l'opportunità di coinvolgere quale soggetto necessario al rilascio di parere vincolante e non solo quale interessato a partecipare alla conferenza decisoria convocata, l'Ente di governo dell'Ambito di Bacino Territoriale dell'Appennino Centrale.

CONTRODEDUZIONE

Le portate richieste totali e nell'area di ampliamento di concessione (5 l/s) sono sostenibili dai dati di bilancio idrologico e idrogeologico, che stimano una risorsa rinnovabile non inferiore a **110 l/s per la porzione in ampliamento Fosso S. Francesco**, con attivo piano di monitoraggio sui punti d'acqua esistenti e futuri, e del DMV, per la conferma della sostenibilità idromineraie.

1.3.2 Osservazione 8 tardività della domanda di proroga della concessione di acque minerali

Rilievi conclusionali

Si ritiene di valutare la tempistica di presentazione della domanda. Infatti, si ribadisce che la scadenza della attuale concessione era fissata al 02/03/2019; la ditta Togni Spa avrebbe dovuto inviare istanza di proroga entro e non oltre il 02/03/2018 mentre l'istanza è stata acquisita con undici mesi di ritardo (il 11/02/2019).



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.
19.019019.05/A/01.0RE/rCO

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 17 of 19

CONTRODEDUZIONE

Si veda il punto 1.2.2.

1.3.3 Osservazione 9 struttura della domanda

Risulta che solamente dopo che sono state effettuate tutte le indagini, così come previsto dagli artt. 3-12 della LR 32 del 1982, si può richiedere una nuova concessione per emungimento di acque minerali. In tal senso la scrivente rileva l'irregolarità della scelta individuata diretta a far rientrare la presente procedura in ampliamento alla Concessione esistente in luogo di una nuova Concessione. Da una parte il Proponente dovrebbe richiedere l'ultima proroga decennale per la concessione esistente fino alla sua naturale scadenza, dall'altra richiedere il permesso di ricerca finalizzato al riconoscimento della nuova concessione. Non risulterebbe inoltre tecnicamente motivata la richiesta di ampliamento finale a 99 ha nella sua estensione finale, forma e dislocazione planimetrica, indicata nella documentazione come ripermetrazione concessione (e zona di protezione idrogeologica), estensione che sembrerebbe trovare motivazione solo nel limite di 100 ha previsti dalla legge.

CONTRODEDUZIONE

Si veda il punto 1.2.3.

1.3.4 Osservazione 10 programmatica

Aspetti programmatici

1. coerenza tra progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale

La scrivente non può che evidenziare l'illegittimità della eventuale approvazione della "variante al programma dei lavori di Concessione" per tutte le ragioni di carattere tecnico/amministrativo nel seguito elencate.

Presupposti

- **preesistente vincolo sull'area oggetto di procedura determinato dal Piano Regolatore degli acquedotti della Regione Marche:**

Rilievi conclusionali

Tutto ciò premesso la Zona C ricade all'interno dell'area oggetto di Procedura per cui si ritiene non autorizzabile la imposizione di vincoli parziali o totali alla ricerca, alla escavazione, alla indagine alla progettazione e realizzazione di altre fonti destinate alla risorsa idropotabile a servizio dei territori ricadenti nell'AATO 2 di Ancona. La risorsa idropotabile che si sta ricercando in quei territori andrà ad integrare la risorsa idropotabile principale rappresentata dalla sorgente di Gorgovivo situata nel comune di Serra San Quirico.

Pertanto, si fa espressa richiesta di sospensione e/o annullamento del PAUR per la parte relativa alla "Variante al programma dei lavori di concessione".

CONTRODEDUZIONE

Si veda il punto 1.2.4.



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.
19.019019.05/A/01.0RE/rCO

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 18 of 19

1.3.5 Osservazione 11 progettuale

1) preesistenza di studi ed indagini effettuati nella zona di intervento:

Rilievi conclusionali

Tutto ciò premesso la Zona C ricade all'interno dell'area oggetto di Procedura per cui si ritiene non autorizzabile la imposizione di vincoli parziali o totali alla ricerca, alla escavazione, alla indagine alla progettazione e realizzazione di altre fonti destinate alla risorsa idropotabile a servizio dei territori ricadenti nell'AATO 2 di Ancona; risulta infatti che la risorsa idropotabile che si sta ricercando **nelle zone indicate nel PRGA relative al bacino del Sentino**, andrà a integrare la risorsa idropotabile **principale dell'Ambito**, rappresentata dalla sorgente di Gorgovivo, di cui siamo titolari della concessione, situata nel Comune di Serra San Quirico, **per l'approvvigionamento dell'alta valle del Misa**.

Pertanto si ribadisce la richiesta di sospensione e/o annullamento del PAUR per la parte relativa alla "Variante al programma dei lavori di concessione".

CONTRODEDUZIONE

Si veda il punto 1.2.5.

Si aggiunge inoltre rispetto all'asserzione "*è possibile evidenziare che la traccia delle sezioni sismiche nelle due documentazioni coincidono in larga parte tra loro a dimostrazione del fatto che la finalità e le aree d'interesse sono uniche e pressochè coincidenti*", la si ritiene fuorviante, in quanto arriva a questa conclusione solo comparando le tracce d'indagine sismica per la parte a ovest dell'ampliamento di concessione, **DOVE NON SONO PREVISTE OPERE DI CAPTAZIONE da parte del concessionario, ma indagine per la delimitazione del bacino idrogeologico della risorsa minerale.**

Relativamente all'asserzione "*non autorizzabile l'imposizione di vincoli totali o parziali alla ricerca alla escavazione, alla indagine alla progettazione e realizzazione di altre fonti destinate alla risorsa idropotabile a servizio dei territori ricadenti nell'AATO 2 di Ancona*", si veda il punto 1.2.4.



TOGNI S.p.A.

Procedura PAUR proroga concessione e variante lavori

Controdeduzioni Enti

Doc.no.
19.019019.05/A/01.0RE/rCO

Rev. 0

Date: giu-2020

Pag. 19 of 19

2. Conclusioni

In conclusione:

- 1) Non si sta trattando di un "permesso di ricerca" e quindi di una ricerca idrica di nuove acque ma di una variante di programma di lavori per un potenziamento delle stesse acque già captate nella concessione esistente quindi da intendersi come una variante di concessione.
- 2) Come anche indicato nella documentazione d'istruttoria di VIA, le aree di potenziamento non hanno interferenze con le necessità acquedottistiche, anche dal punto di vista della relativa ubicazione, in quanto escluse dalle aree di future derivazioni anche in sede programmatoria e pianificatoria (Piano acquedotti).
- 3) Non sussiste interferenza della coltivazione della falda minerale con le sorgenti indicate nelle osservazioni Viva Servizi e Gorgovivo;
- 4) Con la variante in questione, l'azienda Togni ha richiesto l'estensione dell'area di concessione al fine del miglioramento della distribuzione delle captazioni per le acque minerali già riconosciute, senza evidentemente il prelievo di acque destinate all'uso idropotabile,

Morciano di Romagna, giugno 2020